

**UNIONE EUROPEA**

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

**Ministero Sviluppo Economico****REGIONE PUGLIA**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE**Allegato "A"**

REGIONE PUGLIA

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 2 del 11 marzo 2011 –
"Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende" – Bando per la presentazione delle istanze di accesso

Premessa

1. Il presente Bando vuole promuovere l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili nel settore della trasmissione televisiva in tecnica digitale al fine di favorire l'integrazione con il sistema economico e produttivo del territorio regionale in termini di ricadute sociali, culturali ed economiche.
Inoltre, la diffusione e le opportunità offerte dal sistema digitale non può che rafforzare e consolidare le politiche relative alle filiere settoriali e/o territoriali, con particolare riferimento ai distretti produttivi, attivati dalla Regione.
2. Il presente bando è stato redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 in materia di Fondi Strutturali, con riferimento all'integrazione della prospettiva di genere e all'adozione di azioni per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in particolare per favorire l'accesso alle risorse rese disponibili dal Programma.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente strumento di sostegno, adottato sulla base del Regolamento Regionale n. 2/2011 pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 14/03/2011, ha per finalità il sostegno alla transizione delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre da parte delle PMI titolari di emittenti televisive.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti di cui al presente Bando ammontano ad Euro 10 milioni rivenienti dall'azione 6.1.12 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013.
2. Sulla base degli esiti delle verifiche e valutazioni di cui alle lettere a) e b) del successivo articolo 8, le risorse disponibili saranno ripartite in funzione delle fasce di investimento di cui al successivo articolo 4.
3. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori risorse che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di accesso le PMI che realizzano gli investimenti previsti dall'articolo 5 del Regolamento n. 2/2011, titolari di emittenti televisive locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nell'ambito del territorio della regione Puglia, che abbiano sede operativa di produzione nel territorio della Regione Puglia o che per effetto degli investimenti attivino sede operativa di produzione nel territorio della Regione Puglia, che abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dall'art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n. 112, e che dimostrino di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nella Regione Puglia

ovvero che abbiano inviato al Ministero dello Sviluppo Economico la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03).

2. Le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:
 - essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese e/o nel R.E.A. (repertorio economico amministrativo);
 - essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
 - non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali incompatibili dalla Commissione Europea;
 - operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - essere in regime di contabilità ordinaria.
4. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 4 – Iniziative ammissibili

1. Le iniziative devono riguardare esclusivamente programmi di investimento finalizzati all'adeguamento ed al potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende. In particolare:
 - possono considerarsi miglioramenti significativi di prodotti esistenti le innovazioni relative ai materiali, ai componenti o ad altre caratteristiche delle attrezzature e degli impianti che ne migliorino le prestazioni;
 - l'innovazione nel campo dei servizi comprende miglioramenti significativi nelle modalità di fornitura degli stessi; ad esempio in termini di efficienza e velocità, l'aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche di servizi esistenti e l'introduzione di nuovi servizi;
 - l'innovazione di processo consiste nell'applicazione di un metodo di produzione, trasmissione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software).

2. I programmi di investimento di cui al comma precedente, a pena di esclusione della proposta, devono rispettare i seguenti valori:
 - € 1.500.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione di almeno 5000 watt;
 - € 1.000.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra 3001 e 4999 watt;
 - € 800.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra 2000 e 3000 watt;
 - € 500.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra 1000 e 1999 watt;
 - € 300.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione fino a 999 watt.
3. I Programmi di investimento possono prevedere altresì l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione strettamente legati al programma di investimento teso all'adeguamento ed al potenziamento del sistema produttivo e organizzativo dell'azienda.
4. Le spese per acquisizione di servizi di consulenza di cui al precedente comma 3 possono essere ammesse entro il limite del 20% delle spese ammissibili riferite al programma di investimento di cui al comma 1 e sono comprese nei limiti dell'investimento complessivo di cui al precedente comma 2.

Art. 5 – Localizzazione

1. Gli investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel territorio della regione Puglia.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati di cui al precedente articolo 4 sono di seguito descritte:
 - a) lavori e forniture:
 - opere murarie e assimilate (compreso l'eventuale acquisto del suolo e/o fabbricato) in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili di investimento;
 - acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, finalizzati, funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale; le attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio dovranno possedere almeno l'etichetta ENERGY STAR oppure Nordic Swan o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) come da Specifiche tecniche di base dell'ALLEGATO 4 del DM n. 21/11 (Supplemento ordinario n. 74 alla GU n. 64 del 19 marzo 2011) del Ministro dell'Ambiente (<http://www.dsa.minambiente.it/gpp/file/CAM%20APP%20INF%20def.pdf>);
 - acquisto di programmi informatici finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale;
 - acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione. Per essere considerati ammissibili, detti costi devono:
 - essere utilizzati esclusivamente nell'impresa destinataria degli aiuti;
 - essere considerati ammortizzabili;

- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;
 - figurare nell'attivo dell'impresa per un periodo di almeno 3 anni.
- b) servizi di consulenza:
- servizi di assistenza tecnologica;
 - servizi di trasferimento di tecnologie;
 - servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale;
 - servizi di progettazione e pianificazione della nuova programmazione in digitale terrestre.
2. Gli interventi di cui alla lettera b) del precedente comma non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto destinatario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità di quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione.
3. La prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.
4. Il Soggetto destinatario ed i fornitori di servizi di consulenza non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto destinatario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
5. Non sono comunque ammissibili:
- a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b) le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c) le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d) i mezzi mobili targati;
 - e) i titoli di spesa regolati in contanti;
 - f) le spese di pura sostituzione;
 - g) le spese di funzionamento in generale;
 - h) le spese in leasing;
 - i) tutte le spese non capitalizzate;
 - j) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - k) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
 - l) le spese per acquisto di arredi;
 - m) le spese per beni acquisiti in noleggio;
 - n) le spese riferite al personale dipendente o assimilato del soggetto proponente.
6. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti attraverso i cosiddetti "contratti chiavi in mano".

Art. 7 – Modalità di accesso

1. A partire dal 15 luglio 2011 e fino al 15 settembre 2011 possono essere trasmesse dalle imprese interessate le domande di agevolazione. Al fine di beneficiare degli aiuti, i soggetti destinatari di cui all'art. 3 elaborano programmi di investimento aventi finalità rientranti esclusivamente nell'ambito delle attività di cui all'articolo 4.
2. Alla data di presentazione della domanda di accesso, a pena di esclusione, la PMI proponente deve aver approvato almeno 2 bilanci.
3. Il soggetto proponente deve trasmettere la proposta di programma di investimenti utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato, all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, Corso Sonnino, 177, 70121 Bari, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.
4. La predetta domanda di accesso è costituita da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale per la realizzazione del programma di investimenti, nonché l'ammontare e le caratteristiche dello stesso e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa.
In dettaglio, la domanda di accesso, formulata in conformità all'Allegato A (Domanda di accesso), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma di investimenti proposto;
 - b) relazione generale "Attivi Materiali" nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma di investimenti proposto nonché all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente;
 - c) formulario "acquisizione servizi di consulenza per l'innovazione strettamente legati al programma di investimento", ove previsti;
 - d) atto costitutivo e statuto della società proponente;
 - e) certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia in originale ed in corso di validità;
 - f) copia conforme degli ultimi due bilanci approvati, completi di atto di approvazione del bilancio;
 - g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) attestante che l'impresa è in regola con il versamento degli oneri sociali e previdenziali;
 - h) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative riepilogative,;
 - i) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati e firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
 - j) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;

- k) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui al punto precedente ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/ autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della tempistica necessaria;
- l) in caso di acquisto del suolo e/o fabbricato, oltre all'allegato F, debitamente compilato e sottoscritto, sarà necessario produrre perizia giurata attestante il valore del bene e la congruità dello stesso;
- m) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati preventivi e computi metrici redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;
- n) per gli investimenti in "acquisizione servizi di consulenza per l'innovazione strettamente legati al programma di investimento", ove previsti, preventivi redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e sottoscritti e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale e curricula vitae dei soggetti individuati quali prestatori del servizio di consulenza;
- o) dichiarazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8, relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;
- p) analisi di sostenibilità ambientale;
- q) libro Unico del Lavoro;
- r) scheda di calcolo della dimensione d'impresa completa degli allegati contenuti nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18/04/2005;
- s) copia dell'atto concessorio o autorizzativo rilasciato ai sensi del decreto legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
- t) copia dell'atto autorizzativo riferito al prolungamento dell'attività di radiodiffusione televisiva ottenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 25, comma 11 della legge n. 112/2004;
- u) copia dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero copia, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03);
- v) documentazione attestante l'adempimento, da parte del Soggetto proponente, alle prescrizioni previste dall'art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n. 112;
- w) estremi di iscrizione al ROC;
- x) estremi della testata giornalistica edita dall'emittente;
- y) DSAN riferita alla circostanza per cui, nell'anno 2010, la testata televisiva ha trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno di un'ora (1 ora) nelle ore di trasmissione comprese tra le ore 7:00 e le ore 23:00;
- z) DSAN di adesione al Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
- aa) DSAN attestante l'adesione al Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

- bb) DSAN attestante l'adesione al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
 - cc) DSAN attestante lo stato in regola con il pagamento del canone di concessione al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
 - dd) DSAN di impegno a non trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione;
 - ee) DSAN attestante l'adesione diretta o tramite associazione di categoria di riferimento, al codice IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria con riferimento in particolare agli Art. 9 "Violenza, Volgarità e Indecenza" e art. 10 "Credenze Morali, Civili e Religiose" per prevenire ogni forma di discriminazione e promuovere una comunicazione orientata al genere;
 - ff) documentazione attestante la potenza degli impianti di trasmissione espressa in W (punto 55 della scheda tecnica tipo B di censimento degli impianti radioelettrici di cui all'art. 32 della legge 223/90).
5. Inoltre, dovrà essere prodotta l'ulteriore documentazione indicata nell'allegato 1 e funzionale all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui al medesimo allegato 1.
6. Tutta la sopra indicata documentazione deve essere prodotta anche su supporto magnetico in formato PDF.
7. È considerato motivo di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:
- a) trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
 - b) incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - c) non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
 - d) utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione.

Art. 8 – Modalità di selezione dei progetti e attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria

1. Le domande di accesso vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di spedizione (fa fede il timbro postale) e sottoposte ad un esame istruttorio articolato come segue:
- a) verifica dell'ammissibilità;
 - b) valutazione tecnica della proposta;
 - c) graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili.
2. Per lo svolgimento di attività di selezione e attribuzione dei punteggi, nonché della successiva attività di gestione, controllo e monitoraggio, la Regione Puglia può avvalersi di Soggetti intermediari o assistenze tecniche. Le modalità di selezione dei progetti e attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria sono quelle definite all'allegato 1 del presente bando.
3. Sulla base degli esiti delle verifiche e valutazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 del presente articolo, saranno determinate distinte graduatorie in funzione delle fasce di investimento di cui al precedente articolo 4, comma 2.

4. Il punteggio di ogni singolo progetto è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 45 punti.
5. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al criterio n. 4 di attribuzione dei punteggi di cui all'allegato 1. In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità alla proposta inviata prima in ordine di tempo (fa fede il timbro postale di spedizione).
6. La Regione si riserva, nel corso delle attività istruttorie, di richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni che i soggetti proponenti saranno chiamati a rendere nelle forme e tempi indicati, pena l'esclusione della proposta.

Art. 9 – Ammissione alle agevolazioni

1. Le graduatorie per la concessione delle agevolazioni saranno approvate dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività e saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Le agevolazioni saranno assegnate fino alla concorrenza della copertura finanziaria stabilita all'articolo 2. Alle imprese ammesse alle agevolazioni, denominate beneficiarie, sarà notificato il provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni con espressa indicazione del programma agevolato che potrà, a seguito dell'istruttoria, risultare ridimensionato rispetto a quello formulato in sede di domanda. Entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento, il Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere e restituire copia dello stesso in segno di accettazione delle agevolazioni e dei relativi obblighi ivi previsti. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà inteso quale rinuncia alle agevolazioni e comporterà la revoca delle agevolazioni concesse.
3. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile in graduatoria dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procederà alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, rimanendo comunque per l'impresa, in caso di accettazione, l'obbligo di realizzare l'intero programma di investimenti.
4. Nei casi di rinuncia alle agevolazioni, di revoca o di economie generate in corso di attuazione delle iniziative, si procederà con lo "scorrimento della graduatoria" permettendo il progressivo recupero delle domande ritenute ammissibili secondo i criteri di cui all'allegato 1 e sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.
Le graduatorie sono formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun progetto, fino all'esaurimento dei fondi, fatta salva la predetta possibilità di scorrimento.
5. Le graduatorie saranno valide per un periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 10 – Esecuzione del programma di investimenti agevolato

1. I programmi di investimento non devono essere avviati prima della data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa ammissibile.
2. Qualora il primo titolo di spesa abbia data antecedente a quella di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, l'intero programma di investimenti è inammissibile.
3. Entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, le imprese beneficiarie, a pena di esclusione della proposta, dovranno presentare alla Regione Puglia la documentazione riguardante l'apporto di mezzi propri e/o l'eventuale delibera del Soggetto Finanziatore per la copertura finanziaria del programma di investimenti, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento. Per Soggetto Finanziatore si intende una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'obbligo di cui al comma precedente non sussiste qualora l'impresa beneficiaria abbia presentato, entro il suddetto termine, richiesta di erogazione del contributo a titolo di S.A.L., comprensiva della documentazione di cui al comma precedente e deve invece essere sempre precedente e/o contestuale alla eventuale richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione.

Art. 11 – Intensità e modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 35% per le medie imprese;
 - 45% per le piccole imprese.
2. Le agevolazioni saranno erogate in due soluzioni:
 - la prima, a titolo di anticipazione o a fronte di presentazione di Stato di Avanzamento Lavori (SAL), per un importo pari al 50% dell'aiuto concesso;
 - la seconda, a saldo, per un importo pari al restante 50%, previa verifica finale positiva da parte della Commissione di controllo nominata dalla Regione.
3. Nel caso in cui il Soggetto proponente non abbia, in sede di presentazione della domanda, il possesso dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale nella Regione Puglia rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, il saldo delle agevolazioni potrà essere erogato solo successivamente alla presentazione della stessa autorizzazione.
4. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili dalla Regione Puglia.
5. Le imprese beneficiarie dovranno completare gli investimenti entro i termini indicati nella domanda di accesso che non potranno essere superiori a 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni; entro il termine di 2 mesi dalla data di ultimazione degli investimenti dovrà essere inoltrata la richiesta di saldo redatta in conformità alla modulistica resa disponibile dalla Regione.

6. Qualora il programma non venga ultimato nei termini indicati al comma precedente, la Regione applicherà, in sede di concessione definitiva del contributo, le seguenti riduzioni dell'intensità di aiuto:
- 5 punti percentuali per un ritardo fino al 10% del tempo previsto;
 - 10 punti percentuali per un ritardo compreso tra l'11% ed il 20% del tempo previsto;
 - 15 punti percentuali per un ritardo compreso tra il 21% ed il 30% del tempo previsto;
 - 20 punti percentuali per un ritardo compreso tra il 31% ed il 40% del tempo previsto;
 - 25 punti percentuali per un ritardo compreso tra il 41% ed il 50% del tempo previsto;
 - 30 punti percentuali per un ritardo compreso tra il 51% ed il 60% del tempo previsto.
7. Ove l'ultimazione avvenga con un ritardo superiore al 60% del tempo previsto, la Regione procede alla revoca del contributo concesso.
8. Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda di accesso, l'impresa beneficiaria abbia prodotto la richiesta di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico all'uso della frequenza in tecnica digitale nella Regione Puglia, il periodo di svolgimento del programma di investimenti comprende anche il tempo riferito al rilascio della predetta autorizzazione.

Art. 12 – Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. Per le prestazioni di consulenza, il costo è determinato in base al seguente profilo di esperienza:

LIVELLO	ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA GIORNALIERA	MAX
IV	2-5 ANNI	200,00 EURO	
III	5 – 10 ANNI	250,00 EURO	
II	10 – 15 ANNI	450,00 EURO	
I	OLTRE 15 ANNI	500,00 EURO	

Le tariffe massime giornaliere sopraindicate vanno considerate al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è equivalente a n. 8 ore.

4. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche

modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

5. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:
 - a) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica, previdenziale e fiscale;
 - b) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - c) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
 - d) non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - e) non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
 - f) (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.
6. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Art. 13 – Monitoraggio

1. Le erogazioni potranno essere effettuate a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa, nel corso dei quali saranno accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio della Regione, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili per singola voce di investimento e la conseguente rideterminazione del contributo spettante.
2. La verifica finale dovrà accertare anche che l'investimento sia completo, organico e funzionale rispetto a quanto previsto nel piano di impresa.
3. I Soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere, in fase di rendicontazione delle spese, all'Autorità Ambientale della Regione Puglia – Via delle Magnolie, 6/8 – 70026 Modugno Z.I. (BA), l'Allegato I "Scheda di Monitoraggio ambientale";

Art. 14 – Contrasto al lavoro non regolare (clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
3. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
 - a) dal soggetto concedente;
 - b) dagli uffici regionali;
 - c) dal giudice con sentenza;
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
4. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
5. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
6. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.
7. Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.
8. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

9. Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.
10. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
11. Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 15 – Obblighi del beneficiario

Sono a carico dei Soggetti Beneficiari i seguenti obblighi, riportati nella Determina di concessione provvisoria delle agevolazioni e che dovranno essere dichiarati in occasione di ciascuna richiesta di erogazione:

- a. di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso o, in caso contrario, di aver restituito e comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che siano qualificabili come "aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam;
- b. di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di ultimazione del programma;
- c. di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e della salvaguardia dell'ambiente;
- d. di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti dal piano progettuale ammesso;
- e. di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma di investimenti nonché la data di entrata a regime degli impianti;
- f. di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- g. di rispettare il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8/12/2006 ed in particolare gli artt. 6, 8 e 9 relativi agli obblighi dei beneficiari in merito alla attività di informazione e pubblicità;
- h. di adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i. di non modificare, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ATECO 2007 diversa da quella indicata nel progetto approvato;
- j. di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca parziale da parte della REGIONE, oltre a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in caso di revoca totale;
- k. di provvedere ad inviare, a partire dall'esercizio successivo a quello di ultimazione degli investimenti, alla REGIONE, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun

esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fornendo in particolare, informazioni circa il valore della produzione, la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, il mantenimento del livello di unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell'esercizio 2010 e/o eventuali scostamenti, indicando l'eventuale ricorso, e i periodi, alla Cassa integrazione guadagni e/o mobilità. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare la revoca delle agevolazioni.

- l. di adempiere alle procedure di monitoraggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria e di procedere al pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di Controllo secondo quanto previsto dalla DGR n. 648 del 09/03/2010 come modificata dalla DGR 185 del 10/02/2011.

Art. 16 – Revoche

1. Le agevolazioni sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte al singolo Soggetto Beneficiario, dalla REGIONE anche su segnalazione e/o della Commissione nei casi previsti dal presente bando e dall'art. 9 della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla REGIONE, e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
 - b. sia variata, senza l'autorizzazione della REGIONE, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
 - c. non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal presente bando per la presentazione delle domande di accesso;
 - d. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1828 dell'8/12/2006; in particolare i Soggetti Beneficiari dovranno realizzare targhe, in materiale metallico leggero o plastica di dimensioni adeguate da collocare sui beni oggetto di investimento, contenenti "Logo dell'Unione Europea" e della "Regione Puglia" – la dicitura "Operazione cofinanziata dall'UE-PO Puglia FESR 2007-2013 Asse VI – Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.12";
 - e. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
 - g. siano apportati mezzi finanziari esenti da qualunque aiuto pubblico in misura inferiore a quella necessaria alla copertura degli investimenti previsti;

- h. sia registrato nell'esercizio a regime uno scostamento in diminuzione delle unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell'esercizio 2010;
 - i. non venga mantenuto il livello di unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell'esercizio 2010 per n. 3 esercizi solari successivi all'esercizio a regime;
 - j. non vengano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento;
 - k. venga modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2007" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - l. qualora senza l'autorizzazione della REGIONE, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - m. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal presente bando i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - n. il Soggetto Beneficiario abbia gravemente violato specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - o. gli investimenti vengano ultimati con un ritardo superiore al 60% del tempo indicato nella domanda di accesso;
 - p. il Soggetto Beneficiario realizzi interamente l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano".
 - q. il Soggetto Beneficiario, in attuazione degli artt. 6 e 7, co. 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006, accettano di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari del finanziamento, che pertanto verrà revocato;
3. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al singolo Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate e in tutti gli altri casi applicabili previsti dalla Circolare MAP n. 980902/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
- a) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma;
 - b) qualora il programma di investimenti venga ultimato con un ritardo non superiore al 60% rispetto ai termini indicati nella domanda di accesso, così come stabilito al comma 5 del precedente articolo 11;
 - c) qualora per i singoli beni oggetto del programma di investimenti agevolato siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme (inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma) disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, e il cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione da parte del Soggetto Beneficiario precedente all'erogazione, a qualsiasi titolo, delle agevolazioni.

4. Nell'ipotesi sub a), la revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il Soggetto Beneficiario comunica tempestivamente alla REGIONE l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.
Qualora detta distrazione venga rilevata nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato.
5. Nell'ipotesi sub b), la revoca delle agevolazioni è commisurata al ritardo del tempo di ultimazione del programma di investimenti rispetto ai termini indicati nella domanda di accesso, così come stabilito al comma 5 del precedente articolo 11.
6. Nell'ipotesi sub c), la revoca delle agevolazioni è commisurata all'ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti oggetto di cumulo.
7. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni, con esso compatibili, previste per il settore "Industria" della Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Servizio Ricerca e Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 BARI
Tel. 080-5405974 e-mail: s.piemonte@regione.puglia.it
Responsabile del procedimento: Silvia Piemonte

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente bando e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati ad

altri enti terzi, che prendono parte ai processi operativi, o in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

2. Laddove l'impresa proponente risultasse beneficiaria del finanziamento, le informazioni riferite all'impresa, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sul sito internet www.sistema.puglia.it, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", nonché dal Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006.

Per avere maggiore chiarezza di quanto riferito nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico - Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Corso S. Sonnino, 177 - 70121 BARI, Servizio Ricerca e Competitività - Ufficio Incentivi alle PMI

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività - Ufficio Incentivi alle PMI - Tel 0805405971 - Corso Sonnino, 177, 70121 BARI;

web www.sistema.puglia.it - link bandi in corso - Bando TV locali - richiedi info sul bando

Siti internet: www.regione.puglia.it ; www.sistema.puglia.it.

I moduli e gli allegati del presente bando sono resi disponibili sul sito www.sistema.puglia.it.



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE

Allegato n. 1

**REGOLAMENTO N. 2 dell'11 MARZO 2011 "Agevolazioni
agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive
locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema
produttivo e organizzativo delle aziende"**

**PROCEDURE
PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
E PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Premessa

La valutazione delle proposte sarà effettuata secondo le seguenti fasi:

1. verifica dell'ammissibilità;
2. valutazione tecnica della proposta;
3. graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili.

1. Verifica di ammissibilità

L'esame di ammissibilità viene effettuato attraverso:

- a) la verifica dell'affidabilità del soggetto proponente in rapporto alla specifica esperienza nel settore;
- b) la verifica dell'affidabilità del soggetto proponente, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo economico finanziario.

a) **La verifica dell'affidabilità del soggetto proponente in rapporto alla specifica esperienza nel settore viene effettuata attraverso il controllo di:**

- iscrizione nel Registro delle imprese e/o nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) della C.C.I.A.A.;
- stato di regime di contabilità ordinaria;
- copia dell'atto concessorio o autorizzativo rilasciato ai sensi del decreto legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
- copia dell'atto autorizzativo riferito al prolungamento dell'attività di radiodiffusione televisiva ottenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 25, comma 11 della legge n. 112/2004;
- estremi di iscrizione al ROC;
- estremi della testata giornalistica edita dall'emittente;
- DSAN riferita alla circostanza per cui, nell'anno 2010, la testata televisiva ha trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno di un'ora (1 ora) nelle ore di trasmissione comprese tra le ore 7:00 e le ore 23:00;
- DSAN di adesione al Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

- DSAN attestante l'adesione al Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
- DSAN attestante l'adesione al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
- DSAN attestante lo stato in regola con il pagamento del canone di concessione al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
- DSAN di impegno a non trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione;
- DSAN attestante l'adesione diretta o tramite associazione di categoria di riferimento, al codice IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria con riferimento in particolare agli Art. 9 "Violenza, Volgarità e Indecenza" e art. 10 "Credenze Morali, Civili e Religiose" per prevenire ogni forma di discriminazione e promuovere una comunicazione orientata al genere;
- adempimento, da parte del Soggetto proponente, alle prescrizioni previste dall'art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n. 112;
- possesso, da parte del Soggetto proponente, dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero copia della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03) inviata al Ministero dello Sviluppo Economico.

L'iscrizione nel Registro delle imprese e/o nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) viene dimostrato attraverso la presentazione del certificato C.C.I.A.A. riportante la vigenza ed il nulla osta antimafia.

Lo stato di regime di contabilità ordinaria viene dimostrato attraverso una DSAN a firma del Legale Rappresentante dell'impresa.

Affinché la valutazione sia positiva, devono essere posseduti dal Soggetto proponente tutti i requisiti sopra riportati.

In caso di valutazione negativa, la proposta progettuale è esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

b) La verifica dell'affidabilità del soggetto proponente, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo economico finanziario viene effettuata come segue:

Aspetti patrimoniali e finanziari

La valutazione viene effettuata sulla base di dati desumibili dai bilanci degli ultimi due esercizi, redatti ai sensi della vigente normativa.

Per l'analisi patrimoniale e finanziaria verranno calcolati i seguenti indici:

- indice di copertura delle immobilizzazioni (Y);
- indice di liquidità (Z).

Calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio netto + debiti m/l termine)/immobilizz. (Y)

Il numeratore "patrimonio netto" si compone di:

- tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo;
- versamenti di soci senza vincolo di restituzione a carico della società.

I debiti a m/l termine sono costituiti da:

- voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce "debiti esigibili oltre l'esercizio successivo";
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato [lettera C) del passivo di Stato Patrimoniale].

Le immobilizzazioni sono costituite da:

- totale immobilizzazioni [voce B) dell'attivo di Stato Patrimoniale].

Il valore dell'indice viene poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:

Classi di valori	Punti
$(Y) \geq 1,25$	4
$1,00 \leq (Y) < 1,25$	3
$0,75 \leq (Y) < 1,00$	2
$(Y) \leq 0,75$	1

Calcolo dell'indice di liquidità (Attività correnti - rimanenze) / passività correnti (Z)

Il numeratore è costituito dall'attivo circolante [voce C) dell'attivo di Stato Patrimoniale] e dai ratei e risconti attivi [voce D) dell'attivo dello Stato Patrimoniale], al netto delle rimanenze [totale voce C.I dell'attivo di Stato Patrimoniale] .

Le passività correnti sono costituite da:

- voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce "debiti esigibili entro l'esercizio successivo";
- ratei e risconti passivi [voce E) del passivo di Stato Patrimoniale].

Il valore dell'indice viene poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:

Classi di valori	Punti
$(Z) \geq 0,80$	4
$0,60 \leq (Z) < 0,80$	3
$0,40 \leq (Z) < 0,60$	2
$(Z) < 0,40$	1

Successivamente, la somma dei valori degli indicatori sopra definiti è associata, per ciascun esercizio considerato, ad una classe di merito, come di seguito riportato:

Classe di merito	Punteggio
1	da 6 a 8
2	da 3 a 5
3	Inferiore a 3

Le classi di merito scaturite per ciascun esercizio vengono comparate. Da tale comparazione scaturisce l'esito della valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari, come di seguito riportato.

Penultimo consuntivo	Ultimo consuntivo	Classe
Classe di merito 1	Classe di merito 1	1
Classe di merito 2	Classe di merito 1	1
Classe di merito 1	Classe di merito 2	2
Classe di merito 2	Classe di merito 2	2
Classe di merito 3	Classe di merito 2	2
Classe di merito 3	Classe di merito 1	2
Classe di merito 1	Classe di merito 3	2
Classe di merito 2	Classe di merito 3	3
Classe di merito 3	Classe di merito 3	3

Aspetti economici

Per l'analisi economica verranno calcolati i seguenti indici:

- ROE.

L'indice non viene associato a dei parametri predefiniti, ma se ne analizza la tendenza negli esercizi considerati. L'indice, pertanto, non assume una significatività autonoma, ma viene analizzato nella sua tendenza.

Calcolo del ROI (risultato operativo / capitale investito)

Il reddito operativo è dato dalla differenza tra il totale del valore della produzione (voce A del Conto Economico) e il totale dei costi della produzione (voce B del Conto Economico).

Il capitale investito è costituito dal totale attivo di Stato Patrimoniale.

Penultimo consuntivo	Ultimo consuntivo	Classe
Indice positivo	Indice positivo	1
Indice positivo	Indice negativo maggiore o uguale a -0,5	2
Indice positivo	Indice minore di -0,5	3
Indice negativo	Indice positivo	1
Indice negativo	Indice negativo maggiore o uguale a -0,5	2
Indice negativo	Indice minore di -0,5	3

Nel caso in cui l'impresa si posiziona nella classe di merito 3 presenta un risultato netto d'esercizio positivo in entrambi gli esercizi considerati, verrà attribuita la classe di merito 2.

Successivamente, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva in riferimento all'affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico, si procede alla comparazione delle valutazioni come di seguito riportato:

Aspetti patrimoniali e finanziari - classe	Aspetti economici - classe	Affidabilità del soggetto proponente, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo economico finanziario
1	1	Positivo
1	2	Positivo
1	3	Positivo
2	1	Positivo
2	2	Positivo
3	1	Positivo
2	3	Negativo
3	2	Negativo
3	3	Negativo

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore valutazione.

In caso di valutazione positiva, il programma di investimento presentato sarà sottoposto alla fase di valutazione tecnica.

2. Valutazione tecnica della proposta

La valutazione riguarderà i seguenti aspetti:

a) Coerenza e compatibilità del progetto di sviluppo e dell'organizzazione aziendale a regime proposta in relazione alle condizioni economico - finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di riferimento.

La valutazione si articola come segue:

- Impatto sul processo produttivo dell'innovazione introdotta in termini di:
 - a) miglioramento della trasmissione del segnale;
 - b) introduzione di nuovi prodotti.

- Struttura dell'investimento e ipotesi di mercato, in termini di:
 - a) mercato potenziale: segmentazione della domanda, ambito geografico, politiche commerciali e di marketing;
 - c) evidenza dei fattori critici di successo/differenziazione;
 - d) giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.

b) Attendibilità e congruenza della proposta. Ai fini della verifica dell'attendibilità e congruenza tecnico - economica della proposta, assume rilevanza il valore dell'investimento proposto come di seguito specificato:

- € 1.500.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione di almeno 5000 watt;
- € 1.000.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra 3000 e 4999 watt;
- € 800.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra 2000 e 2999 watt;
- € 500.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione compresa tra 1000 e 1999 watt;
- € 300.000,00 per impianti aventi una potenza di trasmissione fino a 999 watt.

Qualora il programma di investimenti non rispetterà il limite massimo di investimento in funzione della potenza degli impianti di trasmissione, la proposta sarà valutata negativamente.

L'esito dei sopra riportati criteri a) e b) potrà essere positivo ovvero negativo.

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria.

In caso di esito positivo, alla proposta saranno applicati i criteri per la formazione della graduatoria.

3. Graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili

Alle proposte che avranno superato le fasi di valutazione 1 e 2, verranno attribuiti dei punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

1. cantierabilità dell'iniziativa;
2. caratteristiche e tempi di realizzazione del piano di investimento, ivi compreso i tempi per l'entrata in esercizio dello stesso;
3. grado di innovazione tecnologica;
4. Unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell'esercizio 2010.

1. Cantierabilità dell'iniziativa (max 10 punti);

Il punteggio riferito alla cantierabilità della proposta viene attribuito come segue:

- a) immediata cantierabilità: 10 punti.

L'immediata cantierabilità è dimostrata con il possesso da parte del soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di accesso, degli atti autorizzativi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti.

La documentazione attestante la immediata cantierabilità deve essere prodotta nell'ambito della domanda di accesso.

- b) parziale cantierabilità: 5 punti.

La parziale cantierabilità è dimostrata dal soggetto proponente attraverso l'avvio delle procedure volte all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti. Per parziale cantierabilità, si intende il possesso da parte del soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di accesso, della richiesta di autorizzazione edilizia (D.P.R. 380/01 e

s.m.e i. e L. 122/01) inoltrata all'ente competente (es.: formale richiesta di permesso a costruire).

La documentazione attestante la parziale cantierabilità deve essere prodotta nell'ambito della domanda di accesso.

c) non cantierabilità: 0 punti.

Qualora il soggetto proponente non si trovi all'interno delle fattispecie previste alle precedenti lettere a) e b), si attribuisce un punteggio pari a 0.

2. Caratteristiche e tempi di realizzazione del piano di investimento, ivi compreso i tempi per l'entrata in esercizio dello stesso e quelli necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale nella Regione Puglia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (max 15 punti)

a) qualora il soggetto proponente si impegni a completare il progetto entro sei mesi dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, vengono attribuiti 15 punti;

b) qualora il soggetto proponente si impegni a completare il progetto entro nove mesi dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, vengono attribuiti 8 punti;

c) qualora il soggetto proponente si impegni a completare il progetto oltre nove mesi dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, vengono attribuiti 0 punti.

Le predette tempistiche di svolgimento ed entrata in esercizio possono discostarsi, senza incidere sul punteggio, per un periodo massimo di un mese.

L'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

3. Grado di innovazione tecnologica (max 10 punti)

a) Introduzione di nuova tecnologia: 10 punti

L'introduzione di nuova tecnologia nel processo produttivo aziendale, ivi compresa l'acquisizione di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate, anche attraverso l'acquisizione di servizi di trasferimento di tecnologia, strumentali al progetto di innovazione, deve essere attestata da un professionista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto ad albo, avente un livello minimo di ricercatore. Il professionista deve essere indipendente e con un rapporto di terzietà con il soggetto proponente. L'esperienza del professionista viene accertata attraverso il curriculum vitae sottoscritto dal professionista medesimo. Il curriculum vitae deve essere prodotto nell'ambito della domanda di accesso.

4. Unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell'esercizio 2010 (max 10 punti)

Tale indicatore è misurato dal numero di unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell'esercizio 2010.

In relazione a tale indicatore è assegnato un punteggio massimo di 10 punti.

La determinazione del punteggio da assegnare è determinato con la seguente formula:

$$P = \frac{i \times p}{I}$$

Dove:

P = punteggio assegnato;

i = numero di unità lavorative annue (U.L.A.) in servizio nell'esercizio 2010;

p = punteggio massimo assegnabile (10 punti);

I = valore più alto degli i registrati.

Con riferimento ai sopra descritti criteri per l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, qualora nel corso di svolgimento del progetto, il medesimo progetto subisce delle variazioni che incidono oltre il limite del 25% (venticinque per cento) sul punteggio ottenuto in riferimento a ciascun criterio, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Ministero Sviluppo Economico



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE

ALLEGATO "B"

Regolamento Regionale n. 2 del 11/03/2011
"Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti
televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema
produttivo e organizzativo delle aziende"
Bando per la presentazione delle domande di accesso

MODULISTICA

- Allegato A – Modulo Domanda di accesso**
- Allegato B – Scheda tecnica di sintesi**
- Allegato C – Relazione generale "attivi materiali"**
- Allegato D – Formulario "Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese"**
- Allegato E – DSAN conflitto di interessi consulenze acquisizione di servizi**
- Allegato F – Dichiarazione acquisto immobili**
- Allegato G – Relazione di sostenibilità ambientale**
- Allegato H - Autocertificazione attestante il regime giuridico dell'area oggetto di intervento**
- Allegato I – Scheda di monitoraggio ambientale**